

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4432

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDERISI, RUTELLI, ALBERINI, BANDINELLI, BASSANINI, BONINO, CORLEONE, CUJATI, FIANDROTTI, GORLA, LODIGIANI, MANNA ANGELO, PARLATO, RIZZI, RUBINO, STANZANI GHEDINI, TEODORI, TESSARI

Presentata il 10 febbraio 1987

Modifica dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 maggio 1970, n. 352, « Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » prevede all'articolo 34 (2° e 3° comma) che, nel caso di anticipato scioglimento delle Camere, il referendum già indetto sia sospeso e che i relativi termini del procedimento riprendano « a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione ».

Il referendum, dunque, in base alla ratio della norma, dovrebbe tenersi l'anno successivo alle elezioni. In realtà, però, non è così, non è stato così. Già due volte referendum già indetti e poi sospesi per l'anticipato scioglimento delle Camere sono stati rinviati di due anni. È accaduto per il referendum sul divorzio che doveva svolgersi nel 1972 e che è slittato

al 1974 e per il referendum sulle norme del codice Rocco in materia di aborto che doveva tenersi nel 1976 e che è slittato al 1978 (senza poi svolgersi per la sopravvenuta approvazione della legge n. 194).

Il motivo di questo slittamento di due anni è dovuto all'interpretazione dell'articolo 34 data dal Consiglio di Stato in un parere del 24 febbraio 1973 che accolse le osservazioni espresse da alcuni costituzionalisti (ma che da altri fu oggetto di dura contestazione). Il Consiglio di Stato (o meglio la « speciale commissione » tratta dal suo seno cui fu scaricata la responsabilità della decisione della data di svolgimento del referendum sul divorzio) argomentò che, essendosi tenute le elezioni delle Camere il 7 e 8 maggio 1972, non vi erano più i tempi tecnici, a

partire dal 9 maggio 1973, per tenere il *referendum* entro il 15 giugno dello stesso anno (il primo comma dell'articolo 34 prevede che la data di convocazione degli elettori sia fissata in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno).

Tale interpretazione, divenuta ormai precedente, fa sorgere una indubbia questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge sul *referendum* in quanto determina un differimento assolutamente ingiustificato del procedimento referendario e una restrizione dell'esercizio di questo strumento di democrazia diretta che va ben oltre l'esigenza (peraltro discutibile), di evitare la sovrapposizione della consultazione referendaria con le elezioni politiche.

La presente proposta non muove, però solo dallo scopo di eliminare una aberrante e incostituzionale distorsione dell'*iter* del *referendum*. Intende eliminare un assurdo incentivo allo strumentale scioglimento anticipato delle Camere, causato dall'intento di « scongiurare » a tutti i costi i *referendum*. L'interruzione antici-

pata delle ultime quattro legislature impone di trovare soluzioni che siano di freno ad una eventualità prevista dalla Costituzione solo come assolutamente eccezionale e che rischia invece di divenire tanto consueta quanto patologica della vita delle istituzioni. Occorre che quanti intendessero provocare la fine della legislatura per rinviare la soluzione legislativa delle questioni poste dai *referendum* o il voto popolare su di essi, siano disincentivati dal fatto che i problemi rinviati si riproporrebbero non due anni dopo, ma due mesi dopo.

La presente proposta di legge, pertanto, prevede — con una semplice modifica dell'articolo 34 — che in caso di scioglimento anticipato delle Camere il *referendum* si tenga in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 30 novembre dello stesso anno.

Sotto ponendo all'attenzione del Parlamento questa proposta di legge, ci auguriamo che la questione della modifica dell'articolo 34 della legge sul *referendum* sia affrontata e risolta con assoluta urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, è sostituito dal seguente:

« La nuova data di svolgimento del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 30 novembre dello stesso anno. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum* tra il 70° e il 50° giorno antecedente la data di convocazione degli elettori ».